

TI_GERICHTE 9.2024.213 vom 21. August 2025

TI Tribunale d'appello, 2025-08-21, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_9.2024.213

FR: TI_GERICHTE 9.2024.213 du 21 août 2025

IT: TI_GERICHTE 9.2024.213 del 21 agosto 2025

Regeste

Assunzione delle spese del trasporto “ufficiale” per l’esercizio dei diritti di visita stabilito dall’Autorità di protezione e dalla curatrice

Erwägungen

E. 1

Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450 f CC).

E. 2

Nel suo apprezzamento, l’autorità – in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione – non è vincolata né alle dichiarazioni delle parti né alle prove da loro fornite (DTF 130 III 734, consid. 2.2.2-2.2.3; 129 III 417, consid. 2.1.1.-2.1.2; 128 III 411, consid. 3.2.1; 122 III 408, consid. 3d). Il citato principio impone all’autorità di chiarire i fatti e prendere in considerazione d’ufficio tutti gli elementi che possono essere importanti per rendere una decisione conforme al bene del minore. L’autorità può istruire la fattispecie secondo il proprio apprezzamento, amministrando finanche le prove in modo inabituale, sollecitare rapporti, di propria iniziativa, anche se tale modo di procedere non è previsto dal diritto di procedura cantonale (FamKomm Erwachsenenschutz, Steck, art. 446 CC n. 11; DTF 128 III 411, consid. 3.2.1). Questo principio non dispensa tuttavia le parti dal dovere di collaborare attivamente alla procedura e di esporre le proprie tesi (sentenza del Tribunale federale 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012, consid. 2.3).

E. 3

Nella decisione impugnata l’Autorità di protezione ha esordito ricordando che secondo la dottrina l’obbligo di mantenimento dei figli da parte dei genitori e il diritto di intrattenere le relazioni personali con essi (art. 273 CC) continuano di principio anche in caso di privazione del diritto di determinarne il luogo di dimora. Non risultando alcuna indicazione particolare in merito a una diversa ripartizione dei costi tra l’esercizio dei diritti di visita ordinari e quelli in regime di collocamento, per l’Autorità di prime cure anche le spese

relative a quest'ultimo tipo di misura – segnatamente quelle di trasporto – sono poste a carico del genitore che li esercita. Per tale motivo essa ha quindi accollato a RE 1 i costi di trasporto del figlio PI 1 dall'Istituto _____ al proprio domicilio. Ha inoltre precisato da un lato che l'estratto del verbale di udienza del 7 febbraio 2024, riportato in maniera “ fuorviante ” dal patrocinatore della madre nel suo scritto del 10 luglio 2024, si riferisce ai passaggi di custodia e non all'obbligo di far capo ad un servizio specializzato di trasporto e dall'altro che la decisione di concordare con la curatrice educativa le modalità di trasporto da e per l'Istituto era stata presa dal momento che quelle precedentemente scelte da RE 1 non erano più idonee a rispondere ai bisogni sempre maggiori del minore. L'Autorità di prime cure ha infine sottolineato che la curatrice educativa doveva – sulla base dei compiti a lei conferiti con la decisione di nomina del 21 dicembre 2023 (ris. n. _____) – valutare con RE 1 e l'Istituto _____ l'adeguatezza del trasporto scelto dal punto di vista dei bisogni di PI 1 e che in ogni caso nessun fondamento legale permette di porre a carico del Comune di domicilio del minore i costi di trasporto per l'esercizio dei diritti di visita, suggerendo alla richiedente di far capo ad altri sistemi di aiuto sociale.

E. 4

Con il proprio gravame RE 1 si duole anzitutto di una violazione del suo diritto di essere sentita da parte dell'Autorità di protezione siccome quest'ultima si è limitata ad accollarle le spese di esercizio dei diritti di visita del figlio senza chinarsi sull'applicabilità dell'art. 19 LPMA e senza esprimersi in merito alle argomentazioni da lei presentate negli scritti precedenti. La critica risulta fondata, dal momento che nella sua decisione l'Autorità di prime cure non ha speso una parola in merito all'applicazione dell'art. 19 LPMA, norma in base alla quale RE 1 ha fondato la propria pretesa. Non è tuttavia necessario rinviarle la causa per sanare la violazione siccome la reclamante, nel petitum del suo gravame, non ha formulato una domanda in tal senso ma ha chiesto a questa Camera di annullare la decisione impugnata e di accogliere la sua richiesta di far anticipare i costi di trasporto dall'Autorità di protezione. Il reclamo verte d'altronde su una questione giuridica – ovvero l'interpretazione di una norma e la sua applicabilità alla fattispecie – che questa Camera è chiamata ad esaminare d'ufficio. Nulla osta quindi a statuire senza indugio nel merito del reclamo.

E. 5

Dopo aver ripercorso i fatti e i motivi che hanno portato all'emanazione della decisione qui impugnata, col suo gravame RE 1 ritiene “ evidente ” che tra i “ costi di gestione ” previsti dall'art. 19 LPMA siano da intendersi “ tutti i costi derivanti da una misura di protezione adottata dall'Autorità competente ”, senza che quest'ultima proceda a fare una “ cernita ” a sua discrezione. Pertanto, continua l'insorgente, sia il collocamento sia l'utilizzo di professionisti per il trasporto del figlio in occasione dei diritti di visita – poiché stabiliti dall'Autorità di prime cure – rientrano tra le misure ufficiali di protezione previste dall'art. 19 cpv. 1 LPMA, i cui costi sono di principio a carico dell'interessato. Al proposito la reclamante rileva di aver sempre provveduto autonomamente, con il supporto delle curatrici, ad organizzare il tragitto dall'Istituto _____ a casa (e ritorno), ciò che le aveva permesso di contenere le spese senza appoggiarsi ad aiuti esterni. La decisione di ricorrere a dei servizi specializzati di trasporto ha però cambiato la situazione, mettendola nella condizione di non poter far fronte ai costi che ne sono derivati. Motivo per cui chiede che gli stessi siano anticipati dall'Autorità di prime cure in virtù dell'art. 19 cpv. 2 LPMA.

E. 6

Oggetto della presente procedura è quindi di verificare se le spese del trasporto professionale stabilito dall'Autorità di protezione a tutela del minore per l'esercizio dei diritti di visita in caso di collocamento possano essere considerate quali "costi di gestione della misura di protezione" ai sensi dell'art. 19 cpv. 1 LPMA e se gli stessi debbano pertanto essere anticipati conformemente a quanto previsto dall'art. 19 cpv. 2 LPMA.

E. 6.1

Conformemente all'art. 276 cpv. 2 CC, i costi delle misure a tutela del figlio rientrano nell'obbligo di mantenimento dei genitori (cfr. Meier/Stettler, *Droit de la filiation*, 6^a ed., Losanna-Ginevra 2019, pag. 704 nota 2461). Sono quindi i genitori a dover provvedere al sostentamento dei figli, incluse le spese di cura, educazione e formazione, e per le misure prese a loro tutela. L'art. 19 cpv. 1 LPMA prevede che i costi di gestione della misura di protezione (compenso, spese, tasse) sono a carico della persona interessata o di chi è tenuto al suo sostentamento. Tali costi fanno parte degli oneri di mantenimento del figlio (sopra menzionati), cui i genitori devono provvedere nella misura in cui non si possa ragionevolmente pretendere che egli vi provveda da sé medesimo con il provento del suo lavoro o con altri mezzi (cfr. art. 276 cpv. 2 e 3 CC; v. anche Breitschmid, *BSK ZGB I*, 6^a ed. 2018, ad art. 276 CC n. 22 e segg., n. 26). Per il cpv. 2 del medesimo disposto, se la persona interessata o chi altrimenti è tenuto al suo sostentamento non vi fa fronte, tali costi sono anticipati dall'Autorità regionale di protezione. Gli anticipi effettuati dall'autorità regionale di protezione nel corso degli ultimi dieci anni possono essere recuperati presso l'interessato tenuto conto del suo fabbisogno (cpv. 3 lett. a), presso chi è tenuto al sostentamento della persona in questione (b) oppure trattenendo la somma corrispondente sulla massa ereditaria o presso gli eredi in caso di decesso dell'interessato (cpv. 3). La legge cantonale prevede dunque che i costi delle misure ufficiali di protezione siano di principio a carico dell'interessato. Se quest'ultimo non dispone dei mezzi sufficienti, ai sensi dell'art. 19 cpv. 2 e 3 LPMA l'obbligo retributivo passerà a carico dell'ente pubblico, con diritto di regresso. Giusta l'art. 3 cpv. 3 ROPMA, le spese per la misura di protezione, quando anticipate dall'Autorità e non recuperate dall'interessato o da chi è tenuto al suo sostentamento, sono a carico del Comune di domicilio della persona interessata.

E. 6.2

Nella fattispecie in esame, la reclamante non contesta la modalità di trasporto stabilita dall'Autorità di protezione per permettere al figlio PI 1 di rientrare a casa dall'Istituto, ma sottolinea il carattere di misura ufficiale che tali trasporti rivestono e afferma di non essere in grado di assumerne i relativi costi, che a suo dire non può "in alcun modo sostenere in considerazione della nota difficoltà economica" a cui è confrontata.

E. 6.3

Ora, per poter esaminare la domanda della reclamante occorre ricordare l'origine della sua richiesta. Come visto (sopra, consid. C e per quanto di rilievo per la presente decisione), dal 2022 il minore è stato collocato presso l'Istituto _____, beneficiando quindi di una misura di protezione ai sensi dell'art. 310 cpv. 1 CC. Essendo la madre stata privata della custodia del figlio, entrambi hanno reciprocamente il diritto – sancito dall'art. 273 cpv. 1 CC – di conservare le relazioni personali indicate dalle circostanze. Esso è considerato come un diritto della personalità del figlio, e va definito prioritariamente secondo il bene di quest'ultimo, alla luce delle circostanze concrete (DTF 131 III 209 consid. 5; DTF 130 III

585; STF 5A_238/2020 del 28 luglio 2020, consid. 3.1). L'interazione di un minore con entrambi i genitori è oggigiorno unanimemente ritenuta un fattore essenziale per lo sviluppo psichico e per il processo di ricerca d'identità (DTF 130 III 590 consid. 2.2.2 con rif.; STF 5A_618/2017 del 2 febbraio 2018, consid. 4.2, v. anche sentenza di questa Camera 9.2024.116 del 13 febbraio 2025, consid. 3.4).

E. 6.4

Come già anticipato sopra (considerando 6.1) l'art. 276 cpv. 2 CC prevede che i costi delle misure prese a tutela del figlio rientrano nell'obbligo di mantenimento dei genitori. Va dunque da sé che anche i costi per esercitare i diritti di visita siano, per principio, a carico della persona interessata o – come nel caso concreto – del genitore tenuto al suo sostentamento. Sennonché, con la decisione di ricorrere a un servizio di trasporto professionale per consentire uno spostamento in sicurezza tra il domicilio della madre e l'Istituto (e viceversa) alla luce della particolarità dei bisogni del minore, è stata adottata una (ulteriore) misura di protezione a favore di PI 1 oltre a quelle già in essere (collocamento e curatrice). D'altronde, già nella sua decisione cautelare del 22 febbraio 2024 (ris. n. _____, v. sopra considerando E) l'Autorità di prime cure aveva stabilito che per lo svolgimento dei diritti di visita “le modalità di trasporto da e per l'Istituto sono concordate con la curatrice”, ritenendo quindi necessario affidare a quest'ultima l'incarico di organizzare le trasferte per meglio tutelare il minore.

E. 6.5

A dissipare ogni dubbio è stata la stessa curatrice la quale, d'al canto suo, nelle proprie osservazioni al reclamo ha precisato di essere stata incaricata dall'Autorità di protezione di gestire e organizzare i trasporti di PI 1 da e per l'Istituto _____ e che a febbraio 2024 “la situazione e il disagio del ragazzo erano importanti”, poiché egli “non stava bene” e assumeva spesso comportamenti problematici (quali “fughe, aggressione contro oggetti, aggressioni verbali e atteggiamenti oppositivi”). Vista la delicata situazione, _____ riferisce di essersi confrontata con il presidente dell'Autorità di protezione sulla questione dei trasporti e che “dopo un'attenta valutazione abbiamo convenuto che per garantire la protezione del ragazzo occorre organizzare un trasporto professionale”. A fronte di tale precisazione – che ben sottolinea la delicata situazione di quel periodo – emerge con ogni evidenza l'esigenza di ricorrere a un servizio ufficiale di trasporto concordato con l'Autorità di prime cure. Analogamente alle altre misure rese necessarie a protezione di PI 1, anche tale provvedimento gestito dalla curatrice in adempimento del compito conferitole costituisce quindi senz'altro una misura ufficiale di protezione ai sensi dell'art. 19 LPMA, i cui costi di gestione sono ripartiti nelle modalità previste dalla norma stessa. Conformemente a tale disposto e agli oneri di mantenimento del figlio, le fatture emesse dai servizi di trasporto andrebbero saldate dalla reclamante (art. 19 cpv. 1 LPMA) ma, viste le circostanze ed essendo il perseguimento dell'interesse del minore a esercitare il diritto di visita preminente rispetto a quello della madre, non appare giustificato porre i costi di trasporto a carico di quest'ultima.

E. 6.6

Ne discende che, diversamente da quanto ritenuto dall'Autorità di protezione nella sua decisione (pag. 3 a metà), l'obbligo di far capo ad un servizio specializzato di trasporto per garantire la sicurezza del minore non deriva da una “costruzione” della tesi del patrocinatore della reclamante sulla scorta della documentazione agli atti, bensì da una

decisione presa in concerto con la curatrice, per medesima ammissione di quest'ultima. A tutela del minore la madre è stata di fatto privata della facoltà di organizzare autonomamente altre modalità per un trasporto più conveniente (amici, mezzi pubblici, altri servizi, ecc.) e, non potendovi far fronte con i propri mezzi, le spese di gestione della misura di protezione adottata sono quindi anticipate dall'Autorità conformemente a quanto previsto dall'art. 19 cpv. 2 LPMA.

E. 7

In conclusione, le argomentazioni della reclamante appaiono fondate e la decisione impugnata deve dunque essere riformata nel senso di mettere a carico dell'Autorità di protezione i costi generati dall'accompagnamento di PI 1 per l'esercizio dei diritti di visita per complessivi fr. 2'011.–, riservato l'art. 19 cpv. 3 LPMA che abilita l'ente pubblico a recuperare le somme corrisposte.

E. 8

Gli oneri del procedimento seguono di regola il principio della soccombenza. In concreto, solo l'Autorità di protezione – la cui decisione è stata oggetto di riforma – può essere ritenuta soccombente. Tuttavia, non potendo essere addossate spese processuali agli enti pubblici e agli organismi incaricati di compiti di diritto pubblico (art. 47 cpv. 6 LPAm), in concreto occorre prescindere dal prelievo di tali oneri.

E. 9

Quanto alle ripetibili, già in passato la giurisprudenza aveva sancito che le Autorità di protezione risultate soccombenti possono essere tenute alla rifusione di ripetibili a reclamanti vittoriosi ove abbiano partecipato alla lite quali uniche antagoniste della parte che ha avuto successo, mentre ove esse abbiano partecipato alla lite unitamente a privati cittadini, risultando sconfitte insieme con questi ultimi, le ripetibili vanno addebitate di regola ai privati che si sono battuti senza successo al loro fianco (sentenza ICCA del 24 agosto 2011, inc. 11.2011.60, consid. 4; sentenza ICCA del 19 aprile 2011, inc. 11.2009.188, consid. 3, pubblicata in: RtiD II–2011 n. 14c pag. 692). Nel caso concreto, essendo l'Autorità di protezione l'unica antagonista di RE 1, deve pertanto essere condannata al versamento di un'equa indennità per ripetibili, q uantificate in fr. 800.– che equivale a circa 4,5 ore di lavoro alla tariffa oraria minima di fr. 180.–, spese comprese. Ne discende che la domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio formulata da RE 1 diventa quindi priva d'oggetto.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.